

MARIA LA MONICA

La figura del Broker

Assicurazioni: La Responsabilità Civile Terzi e La Responsabilità del Datore di Lavoro

La Figura del Broker:

Il Broker è colui che esercita l'attività professionale atta a mettere in relazione i clienti che desiderino **assistenza assicurativa con le compagnie di assicurazione presenti sul mercato.**

Il Broker garantisce inoltre all'Assicurato **consulenza e assistenza** in tutte le fasi di gestione delle polizze, nella fatti specie:

- individuazione e valutazione del rischio
- scelta della relativa copertura
- sottoscrizione del contratto e perfezionamento dello stesso
- potenziale rinnovo, modifiche o aggiornamenti da apportare
- eventuale disdetta
- gestione dei sinistri occorsi

Il broker rappresenta dunque per il Cliente un consigliere fiduciario, poiché gestisce e cura il suo portafoglio assicurativo

Il Broker si distingue dall'agente di assicurazione in quanto quest'ultimo rappresenta la compagnia di assicurazione ed offre ai clienti i prodotti che si è impegnato a vendere, mentre il broker non rappresenta alcuna compagnia e propone ai clienti le migliori polizze presenti sul mercato scegliendo tra le diverse offerte delle compagnie.

La funzione del Broker è quella di individuare le esigenze dei clienti, di **analizzare le polizze offerte dal mercato**, di **raffrontare le diverse condizioni** e di **proporre ai clienti le migliori soluzioni al minor costo.**

Rc Terzi & Prestatori lavoro



La sezione Rc verso Terzi e/o Prestatori di lavoro tiene indenne l'assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale responsabile, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi nell'esercizio dell'attività dell'azienda.

Nello specifico, la polizza Rc verso Terzi copre tutti i danni che possono essere causati a terzi nell'esercizio dell'attività aziendale e di quelle ad essa connesse quali committenza di lavori subappalti a terzi o di manutenzione.

L'assicurazione Rc Terzi copre oltre l'assicurato, anche i suoi dipendenti ed altri lavoratori ausiliari in caso di richieste di risarcimento di danni da parte di terzi.

È assicurata la responsabilità civile per le attività di un'azienda che



provochino:

- danni a persone: decessi accidentali, lesioni, fratture, ferite o altri danni alla salute delle persone;
- danni derivanti dalla proprietà dei fabbricati;
- danni materiali: demolizioni, danneggiamenti oppure perdita di oggetti o di materiali.
- danni da interruzione di attività;
- danni a cose quali: autoveicoli altrui, mezzi meccanici e qualsiasi cosa caricata, trasportata e sollevata;

- danni al patrimonio: danni calcolati in denaro derivanti da danni alle persone oppure da danni materiali provocati a terzi.

Di norma l'assicurazione di Responsabilità Civile Terzi può essere integrata anche da una Responsabilità Civile Operai. Con questa polizza è possibile assicurarsi per la Responsabilità Civile dell'impresa nei confronti dei propri prestatori d'opera.

L'assicurazione copre i danni che l'azienda può trovarsi a dover pagare a seguito di:

- un incidente, lesioni ed infortuni;
- una condizione che danneggia il dipendente (rivalsa esperibile dall'Inail o dall'Inps danno biologico, altri danni);
- richieste di risarcimento esprimibili direttamente dai lavoratori infortunati;
- malattie professionali.

I dipendenti che subiscano un danno in occasione di lavoro vengono indennizzati da una copertura assicurativa obbligatoria presso l'INAIL.

L'imprenditore che abbia provveduto ad assicurare presso l'INAIL i prestatori di lavoro per gli infortuni e le malattie professionali, subiti nello svolgimento delle loro attività, è **esonerato** ai sensi dell'articolo 10 del DPR.30 giugno 1965 n. 1124 dalla responsabilità civile per i danni subiti dai prestatori stessi.

Non dimentichiamo che la responsabilità civile dell'imprenditore permane anche quando l'infortunio del prestatore di lavoro sia imputabile **penalmente**, e per reato perseguibile d'ufficio, allo stesso imprenditore o ad un suo dipendente. Pertanto qualora il fatto che ha dato origine all'infortunio integri una responsabilità **penale** dell'assicurato o di un suo dipendente (accertata astrattamente anche in sede di giudizio civile), il datore di lavoro è esposto sia all'azione di regresso che l'INAIL può esercitare per quanto corrisposto all'infortunato sia al risarcimento dei maggiori danni che l'infortunato stesso abbia subito e che non sono riconosciuti dall'INAIL.

Tali oneri (sempreché siano rispettati gli obblighi di legge) possono essere trasferiti all'assicuratore mediante la copertura di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro.

L'identificazione e la valutazione dei rischi e dei possibili danni è molto complessa, in quanto gli eventi che possono arrecare danni a terzi sono talvolta imprevedibili sia nella loro manifestazione, sia nella loro entità. Pertanto risulta indispensabile affidarsi ad un **Broker**, il quale permette, attraverso una profonda conoscenza dell'azienda, di identificare il livello di rischio da trasferire alle Compagnie Assicuratrici.